SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 novembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Provincia autonoma di Trento

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 ottobre 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 agosto 2015 e scadenza 30 agosto 2017, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 82.856 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 agosto e 22 settembre 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (di seguito "CTZ"), con godimento 28 agosto 2015 e scadenza 30 agosto 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti CTZ.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di CTZ con godimento 28 agosto 2015 e scadenza 30 agosto 2017. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 ottobre 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013; sono accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 ottobre 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 ottobre 2015, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 ottobre 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2017, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole tranche o, nel caso di tranche con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale, nonché al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2017 per l'importo pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna tranche.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A08191

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 ottobre 2015.

Assegnazione dei conguagli del Fondo di solidarietà comunale 2014, per n. 36 comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna a seguito di rettifiche dei gettiti IMU e TASI.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014, registrato dalla Corte dei conti il 12 dicembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario n. 21 del 27 gennaio 2015 - con il quale è stato definito e ripartito il Fondo di solidarietà comunale 2014 previsto dall'art. 1, comma 380-*ter*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013 - aggiunto dall'art. 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014;

Visto l'art. 7 dello stesso decreto il quale prevede che a valere sulla dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 è accantonato un importo di euro 40 milioni da destinare ad eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto;

Considerato che il citato art. 7 prevede che i conguagli sono disposti con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che in sede di tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è proceduto alla rettifica dei precedenti gettiti stimati IMU e TASI per alcuni comuni, per un importo complessivo pari a 10.713.842,00 euro;

Sentito il parere della Conferenza Stato – città ed autonomie locali nella seduta del 18 giugno 2015;

Ritenuto di riservare ad un successivo atto la determinazione in ordine all'utilizzo dell'importo residuo dello stesso accantonamento, non utilizzato per le predette esigenze di rettifica, pari a 29.286.158,00 euro;

Decreta:

Art. 1.

Assegnazione dei conguagli del Fondo di solidarietà comunale 2014 per alcuni comuni a seguito di ulteriori verifiche dei gettiti IMU e TASI

1. A ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per i quali, in sede di verifica tecnica, sulla base dei gettiti stimati IMU e TASI, è stata riscontrata l'esigenza di rettificare l'importo delle quote attribuite del Fondo di solidarietà comunale 2014 rispetto a quanto già stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014, è corrisposta l'ulteriore somma, a titolo di Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014, nella misura indicata nell'allegato *A)* al presente decreto, per un totale pari ad euro 10.713.842,00, utilizzando l'accantonamento di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2015

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

ALLEGATO *A*

Conguagli delle quote spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale 2014 seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI

	Regione	Prov.	Comune	Importo dei conguagli spettanti a i singoli comuni
1	Piemonte	AL	CASTELLETTO D'ORBA	38.505,00
2		CN	FARIGLIANO	3.338,00
3		CN	REVELLO	67.552,00
4		TO	GIAGLIONE	1.006.872,00
5		TO	PONT-CANAVESE	33.022,00
6		TO	SANT'ANTONINO DI SUSA	7.873,00
7		VC	GATTINARA	23.169,00
8		VB	CRODO	5.293,00
9	Lombardia	BS	PAVONE DEL MELLA	11.332,00
10		BS	REZZATO	23.975,00
11		CO	BLEVIO	155.871,00
12		MI	GREZZAGO	50.322,00
13		MI	OZZERO	143.124,00
14		SO	PONTE IN VALTELLINA	5.517,00
15		SO	TEGLIO	11.557,00
16		MB	BARLASSINA	118.320,00
17	Liguria	SV	CENGIO	436.676,00
18	Veneto	BL	SOSPIROLO	128.258,00
19		PD	GALZIGNANO TERME	196.158,00
20		PD	LEGNARO	341.178,00
21		TV	RIESE PIO X	29.683,00
22		VE	SALZANO	17.748,00
23	Emilia - Romagna	BO	CAMUGNANO	122.407,00
24		BO	GALLIERA	15.645,00
25		FC	GATTEO	74.116,00
26		FC	MERCATO SARACENO	12.914,00
27	Toscana	LI	MARCIANA MARINA	118.379,00
28		LU	BORGO A MOZZANO	217.674,00
29	Marche	PU	FANO	800.790,00
30		FM	MONTELEONE DI FERMO	12.542,00
31	Campania	NA	ACERRA	884.239,00
32	Puglia	LE	LECCE	4.686.693,00
33	Calabria	CZ	FALERNA	10.074,00
34		CS	SANGINETO	50.672,00
35	Sicilia	CT	MISTERBIANCO	469.634,00
36	Sardegna	OT	LA MADDALENA	382.720,00
			Totale	10.713.842,00

15A08164

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 settembre 2015.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2015.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra";

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834";

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del servizio civile nazionale";

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente "Provvidenze in favore dei grandi invalidi" e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o del servizio civile, istituisce a tal fine un fondo di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003 e demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore", la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente "Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare", che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;

Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante "Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009", che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto, con un onere valutato in 11.009.494 euro per l'anno 2009;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2013 e 2014, con un onere valutato in 3.400.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante "Proroga termini previsti da disposizioni legislative", convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha ulteriormente modificato la legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2015 e 2016, con un onere valutato in 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244", e in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale;

Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009; i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, e delle politiche sociali in data 14 settembre 2010, 15 luglio 2011, 27 luglio 2012, 30 settembre 2013 e 10 luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2014, recante la ripartizione in capitoli dell'Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

Considerato che per effetto delle disposizioni recate dal citato decreto in data 29 dicembre 2014 nonché di quelle di cui al predetto decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze lo stanziamento complessivo di euro 8.746.853 così ripartito: nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - programma "Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali", sul capitolo 1316 un importo di euro 7.077.853 e sul capitolo 1319 un importo di euro 1.200.000; nell'ambito della missione "politiche previdenziali" - programma "Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati", sul capitolo 2198 un importo di euro 469.000;

Viste la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale in data 3 marzo 2015, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro in data 7 aprile 2015;

Considerato che, per il corrente anno 2015, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato altresì che il medesimo Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;

Considerato che le priorità stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2015, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 7 aprile 2015, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis* della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 355 unità, per l'importo annuo complessivo di euro 3.834.000.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2015, pari ad euro 4.912.853, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere *A)*, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-*bis*); *B)*, numero 1; *C)*; *D)*; ed *E)*, numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2015.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art. 2.

1. Le domande prodotte nell'anno 2013, nonché quelle prodotte per la prima volta nel 2014, continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2015, in considerazione delle risultanze dei monitoraggi effettuati e dell'integrazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014. Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell'assegno sostitutivo per l'anno 2013 né per il 2014 e intendono richiedere l'assegno medesimo per l'anno 2015, possono presentarla, redatta secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, entro il 31 dicembre 2015 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Le domande prodotte per l'anno 2013 e 2014, nonché quelle prodotte per la prima volta nel 2015 da coloro che non avevano richiesto l'assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro effetti anche per l'anno 2016, salvo monitoraggio da compiersi con decreto da emanarsi entro il 30 aprile 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002. Fino al 31 dicembre 2015, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli 1316, 1319 e 2198 Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2015

Il Ministro della difesa
PINOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015
Difesa, foglio n. 2104

ALLEGATO

MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE PER GLI ANNI 2015 e 2016[1]

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
Direzione dei servizi del tesoro
Ufficio 7
Via Casilina, 3
00182 R O M A

OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n.288).

Il/la sottoscritto/a: cognome .... nome ....
Nato/a il..................................a ....(Prov............)
Codice fiscale ....
Residente a ....(Prov............)
In via/piazza ....n........................... (CAP.............)
Tel. ....
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)[2] ....

grande invalido/a di Tabella, E lettera .... (iscrizione n ....) come da allegato mod.69 o decreto concessivo di pensione[3] erogata da[4].., via ....CAP ....(città)............ ....,

CHIEDE,

ai sensi della citata legge 288/2002, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile per gli anni 2015 e 2016.

Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):

☐ di avere usufruito per l'anno _____ dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore[5];
☐ di non aver mai usufruito, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile.

Dichiara, inoltre:

- di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati;
- di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti già in possesso di codesta Amministrazione.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a codesto Ufficio 7 dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza.

Data e firma[6] ....

---

[1] Da presentare nel caso non sia stata già avanzata domanda per l'assegno nell'anno 2013 e seguenti;
[2] Qualora il richiedente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), l'Amministrazione utilizzerà questo mezzo per eventuali comunicazioni;
[3] Documentazione da allegare solo in caso di istanza prodotta per la prima volta o di intervenuto aggravamento con modifica della superinvalidità riconosciuta;
[4] Indicare gli estremi dell'Ente che ha in carico il trattamento pensionistico principale, ad es.: Ragioneria Territoriale dello Stato di ______________, via __________ n. ___ CAP________;
[5] La casella deve essere barrata solo nel caso si sia usufruito dell'assegno per anni antecedenti al 2013.
[6] In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R 29 dicembre 2000, n 445.

15A08131

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° ottobre 2015.

Misure per l'attuazione dell'ufficio per il processo, a norma dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 37, commi 5 e 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 16-*octies*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto l'art. 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Ritenuta l'opportunità di indicare le linee fondamentali per l'uniforme organizzazione dell'ufficio per il processo;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

2. L'inserimento dei giudici ausiliari e dei giudici onorari di tribunale nell'ufficio per il processo non può comportare lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalle disposizioni vigenti.

3. L'inserimento del personale di cancelleria nell'ufficio per il processo non può comportare modifiche dei compiti e delle mansioni previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Art. 2.

Costituzione dell'ufficio per il processo

1. Il presidente della corte di appello o del tribunale articola le strutture organizzative denominate ufficio per il processo, tenuto conto del numero effettivo di giudici ausiliari o di giudici onorari di tribunale, nonché del personale di cancelleria, di coloro che svolgono lo stage di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il dirigente amministrativo adotta le misure di gestione del personale di cancelleria coerenti con le determinazioni del capo dell'ufficio.

2. Al fine di svolgere il periodo di perfezionamento di cui al comma 1-*bis* dell'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono altresì far parte dell'ufficio per il processo i soggetti in possesso dei criteri stabiliti dal decreto previsto dal predetto comma. Tali soggetti svolgono, di regola, nell'ufficio per il processo attività di supporto al personale di cancelleria.

3. Il presidente della corte di appello o del tribunale assegna le strutture organizzative di cui al comma 1 a supporto di uno o più giudici professionali, tenuto conto in via prioritaria del numero delle sopravvenienze e delle pendenze, nonché, per il settore civile, della natura dei procedimenti e del programma di gestione di cui all'art. 37, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011.

4. Il coordinamento e il controllo delle strutture organizzative di cui al comma 1 sono esercitati dai presidenti di sezione, o dai giudici delegati allo svolgimento dei predetti compiti.

5. Il presidente della corte di appello o del tribunale può accentrare in capo ad una o più delle strutture organizzative di cui al comma 1 anche lo svolgimento di attività di cancelleria che sarebbero di competenza di più sezioni, ivi incluse le rilevazioni statistiche e la risoluzione delle problematiche derivanti dall'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dalla adozione di nuovi modelli organizzativi.

Art. 3.

Dotazione degli applicativi informatici

1. La direzione generale dei sistemi informativi automatizzati sviluppa gli applicativi informatici per il funzionamento, il coordinamento e il controllo delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo.

Art. 4.

Ammissione allo stage e attestazione del relativo esito

1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria predispone un modello standard della domanda di ammissione allo stage di cui all'art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che deve almeno contenere:

a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente;

b) il codice fiscale;

c) i dati previsti dall'art. 6 riferiti al richiedente;

d) il valore dell'indicatore ISEE del richiedente, calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

2. I dati contenuti nella domanda sono dichiarati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

3. Il modello standard di cui al comma 1 è pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 11. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del modello standard, la domanda di ammissione alla stage è effettuata esclusivamente avvalendosi dello stesso.

4. Entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 11, il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia adotta le specifiche tecniche per la trasmissione con modalità telematiche delle domande di ammissione allo stage. Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche sul sito internet di cui al comma 3, le domande di ammissione allo stage sono trasmesse esclusivamente con tali modalità.

5. Quando la domanda di ammissione allo stage è accolta, il presidente della corte di appello o del tribunale fissa la data in cui il periodo di formazione teorico-pratica deve avere inizio.

6. Il magistrato formatore redige la relazione di cui all'art. 73, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro quindici giorni dal termine dello stage; il presidente della corte di appello o del tribunale appone il proprio visto sull'attestazione medesima. L'attestazione prevista dall'art. 73, comma 11, del decreto-legge di cui al periodo precedente è rilasciata anche a coloro che hanno completato con esito positivo lo stage, pur avendolo iniziato prima dell'entrata in vigore dell'art. 16-*octies*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

7. Il provvedimento e la relazione di cui ai commi 1 e 2 sono redatti in conformità alle linee guida stabilite dalla direzione generale dei magistrati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti di cui all'art. 37, commi 5, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Art. 5.

Attestazione del completamento del periodo di perfezionamento e del relativo esito

1. Il capo dell'ufficio o un giudice da lui delegato attesta il completamento, con esito positivo, del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, anche ai fini di cui all'art. 21-*ter*, comma 1-*quater*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

Art. 6.

Censimento e monitoraggio

1. Il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi provvede, avvalendosi, nell'ambito delle rispettive competenze, della direzione generale dei sistemi informativi ed automatizzati e della direzione generale di statistica, alla predisposizione di un sistema informatico volto alla rilevazione dei dati inerenti le strutture organizzative denominate ufficio per il processo, al fine di constatare, in particolare, le corti di appello e i tribunali presso i quali le stesse sono presenti, il numero delle strutture articolate presso ciascun tribunale e corte di appello, le categorie dei soggetti che fanno parte delle medesime strutture organizzative, l'assegnazione di esse a supporto di uno o più magistrati, nonché l'eventuale articolazione di strutture organizzative accentrate a norma dell'art. 2, comma 4. I dati sono elaborati dalla direzione generale di statistica al fine della rilevazione dell'incidenza della presenza dell'ufficio per il processo e del modello organizzativo concretamente adottato sulla produttività dell'ufficio e sulla durata dei procedimenti. Il sistema informatico di cui al presente comma è reso pienamente operativo entro il 31 dicembre 2017.

2. Il dipartimento di cui al comma 1, con le modalità previste dal predetto comma, provvede altresì alla rilevazione dei dati relativi ai soggetti ammessi al periodo di formazione teorico-pratica di cui all'art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, al fine di constatare, in particolare, il numero dei predetti soggetti, la suddivisione degli stessi per fasce di età, per voto di laurea riportato, per media dei voti riportati negli esami di cui al comma 1 del predetto articolo, le università presso le quali hanno conseguito la laurea, nonché le materie per le quali hanno espresso preferenza ai fini dell'assegnazione, il numero di magistrati che hanno espresso la disponibilità a norma del comma 4 del predetto articolo, il numero degli ammessi allo stage a cui è stata fornita la dotazione strumentale prevista dal predetto comma, il numero di coloro che ricevono la borsa di studio prevista dal comma 8-*bis* del predetto articolo precisandone l'ammontare annuo, il numero dei corsi organizzati a norma del comma 5 del predetto articolo, il numero di coloro che non hanno terminato lo stage con esito positivo, il numero di coloro che si sono avvalsi del titolo di cui al comma 11-*bis* del predetto articolo ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per magistrato ordinario e il numero di coloro che sono stati dichiarati idonei, il numero di uffici che hanno concluso le convenzioni ai sensi del comma 17 del predetto articolo, nonché l'incidenza dell'ausilio degli ammessi allo stage sulla produttività dell'ufficio e dei magistrati formatori.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti di cui all'art. 37, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Art. 7.

Banca dati della giurisprudenza di merito

1. La direzione generale dei sistemi informativi ed automatizzati svolge tutte le attività necessarie per assicurare, a decorrere dal 31 dicembre 2016, l'avvio della banca dati della giurisprudenza di merito e la fruibilità dei dati in essa contenuti su base nazionale. La direzione generale di cui al comma 1 svolge tutte le attività necessarie per consentire l'inserimento dei metadati di classificazione nella banca dati di cui al comma 1 ed agevolare il reperimento dei provvedimenti giurisdizionali ivi contenuti, anche potenziando l'efficacia dei sistemi informatici di ricerca. Per i primi dodici mesi successivi alla data di cui al periodo precedente la banca dati opera in forma sperimentale.

2. Il presidente della corte di appello o del tribunale, ovvero i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, stabiliscono, con cadenza annuale a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 11, i criteri per la sele-

zione dei provvedimenti da inserire nella banca di cui al comma 1, avvalendosi per l'espletamento di tali compiti dell'attività di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a noma dell' art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché di coloro che fanno parte dell'ufficio per il processo a norma dell'art. 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 8.

Organizzazione dei servizi di cancelleria

1. La struttura organizzativa denominata ufficio per il processo valorizza i vantaggi conseguenti alla diffusione della digitalizzazione nei settori civile e penale, nonché quelli derivanti dagli effetti della disposizione di cui all'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, potenziando i servizi di cancelleria che non richiedono il contatto col pubblico, al fine di garantire un complessivo miglioramento dei servizi.

Art. 9.

Copertura assicurativa ed obblighi previdenziali degli ammessi allo stage

1. Per l'ammissione e lo svolgimento dello stage formativo teorico-pratico di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non occorre alcuna copertura assicurativa e dallo stesso non sorgono obblighi previdenziali.

2. Rimane fermo che le risorse finanziarie eventualmente apportate da terzi a norma dell'art. 73, comma 17, del citato decreto-legge possono essere impiegate anche per attivare forme di copertura assicurativa.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero della giustizia.

Art. 11.

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e della pubblicazione è data notizia sul sito internet del Ministero della giustizia.

Roma, 1° ottobre 2015

Il Ministro: ORLANDO

15A08141

DECRETO 22 ottobre 2015.

Inserimento nell'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito «Codice») e, in particolare, l'art. 106, che demanda al Garante per la protezione dei dati personali il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici;

Visto l'art. 118 del Codice, che demanda al Garante per la protezione dei dati personali il compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'art. 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati;

Visto l'art. 12, comma 2 dello stesso Codice, il quale prevede che i codici di deontologia e di buona condotta, sottoscritti per determinati settori e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Garante per la protezione dei dati personali, siano riportati nell'allegato *A)* del Codice con decreto del Ministro della giustizia;

Vista la documentazione trasmessa dal Garante per la protezione dei dati personali e, in particolare, la deliberazione di tale Autorità n. 479 del 17 settembre 2015, che ha verificato la conformità del predetto codice alle leggi e ai regolamenti e disposto la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (*Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2015, n. 238);

Decreta:

Art. 1.

Il Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, oggetto della deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 479 del 17 settembre 2015, è riportato nell'allegato *A)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Roma, 22 ottobre 2015

Il Ministro: ORLANDO

15A08142

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 luglio 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Troller».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115, recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119, recante "Autorizzazioni";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 21 maggio 2015 dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, viale Luigi Majno, 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Troller, contenete la sostanza attiva florasulam, uguale al prodotto di riferimento denominato Azimut registrato provvisoriamente al n. 11014 con decreto direttoriale in data 25 settembre 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 9 luglio 2010, dell'Impresa Dow Agrosciences Italia Srl, con sede legale in Milano, via Francesco Albani, 65;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Azimut registrato al n. 11014;

esiste legittimo accordo tra l'Impresa Nufarm Italia Srl e l'Impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 2003 di recepimento della direttiva 2002/64/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva florasulam nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abroga dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012, concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio".

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, viale Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TROLLER con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100-250-300- 500; L 1.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Diachem S.p.A. - Caravaggio (BG);

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano (MI).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Dow Agrosciences SAS - Drusheim (Francia);

Nufarm SAS - Gaillon (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16400.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 7 luglio 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

TROLLER®

Erbicida selettivo per frumento ed orzo efficace contro infestanti dicotiledoni

SOSPENSIONE CONCENTRATA

Composizione di TROLLER
Florasulam puro g 4,84 (=50 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 - Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno, 17/A - Milano, sede operativa Via Guelfa, 5 – Bologna. Tel. 051 0394022

Distribuito da:
Sumitomo Chemical Italia S.r.l., Via Caldera, 21 – 20153 – Milano (MI). Tel. 02 452601

Stabilimento di produzione e/o confezionamento:
Dow AgroSciences S.A.S. - Drusenheim (Francia)
Diachem S.p.A. - Caravaggio (BG)

Stabilimento di confezionamento:
Althaller Italia S.r.l. – S. Colombano al Lambro (MI)
Nufarm S.A.S. – Gaillon (Francia)

Taglie autorizzate: **100 – 250 – 300 – 500 ml – 1 litro**

Registrazione n. XXXXX del ...... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare un medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

Erbicida selettivo per frumento tenero, duro ed orzo, efficace contro infestanti dicotiledoni.

Campi d'impiego:

Infestanti sensibili: *Galium aparine* (Attaccamani), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Anthemis arvensis* (Camomilla bastarda), *Stellaria media* (Centocchi), *Capsella bursa-pastoris* (Borsapastore comune), *Diplotaxis erucoides* (Ruchetta violacea), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Bifora radians* (Coriandolo puzzolente), *Vicia sativa* (Veccia dolce).

Dosi d'impiego: 100-125 ml/ha da diluire in 300-500 litri d'acqua.

Epoca e modalità di applicazione: Trattare in post-emergenza della coltura dall'inizio dell'accestimento fino all'inizio della levata. Si consiglia di intervenire quando le infestanti sono nei primi stadi vegetativi con 4-6 foglie. Per *Galium aparine* si consiglia di trattare entro l'altezza di 20 cm.
AVVERTENZA: Qualora si renda necessaria la risemina della coltura per avversità climatiche, attacchi parassitari, ecc. è possibile seminare Frumento ed Orzo, Avena, Segale e Mais senza attendere nessun intervallo.

Lavaggio delle attrezzature: Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:

1) Vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione; riempire un terzo della botte con acqua pulita e sciacqure per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura.
2) Riempire un terzo della botte con una soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 0,5 litri/hl d'acqua; sciacquare per 10 minuti quindi vuotare l'attrezzatura.
3) Per eliminare ogni residuo di ipoclorito di sodio sciacquare con acqua pura.
4) Filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione d'acqua ed ipoclorito di sodio.

Compatibilità: TROLLER è compatibile con i più comuni erbicidi ad azione graminicida e dicotiledonicida utilizzati su grano ed orzo. Prima di effettuare una miscela con nuovi prodotti, si consiglia di effettuare un saggio preliminare su piccola superficie e/o consultare il Servizio Tecnico Nufarm.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: TROLLER può essere fitotossico per le colture NON riportate in etichetta.

Intervallo di sicurezza: non necessario.

Il rispetto delle suddette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati).

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 7 LUG. 2015

15A08115

DECRETO 13 luglio 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Enviromite FL».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Vista la domanda presentata in data 25 maggio 2015 dall'impresa MacDermid Agricultural Solution Italy srl, con sede legale in San Martino di Trecate (no), via Vigevano, 61, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ENVIROMITE FL, contenete la sostanza attiva bifenazate, uguale al prodotto di riferimento denominato Acramite 480 SC registrato al n. 13639 con D.D. in data 4 novembre 2010, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 21 maggio 2015, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Acramite 480 SC registrato al n. 13639;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 2005 di recepimento della direttiva 2005/28/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva bifenazate nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abroga dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1197/2012 della Commissione del 13 dicembre 2012 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l'estensione dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra cui il bifenazate che risulta quindi approvato fino al 31 luglio 2017;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 luglio 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio".

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2017, l'impresa MacDermid Agricultural Solution Italy srl, con sede legale in San Martino di Trecate (no), via Vigevano, 61, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ENVIROMITE FL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 5-10-50-100-150-200-250-500; L 1-2-5-10-25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa:

CJB Industries, Inc. - 2114 Cypress Street, Valdosta - GA 31603-1362 USA;

Bold Formulators, LLC - 364 Fitzgerald Highway no.129 - Ocilla, GA 31774 (USA);

Chemtura Manufacturing Netherlands B.V. - Ankerweg 18 - 1041 AT Amsterdam (Paesi Bassi).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16402.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della Salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 13 luglio 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

ENVIROMITE FL

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Acaricida per impiego in pieno campo ed in serra su fragola, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca e su agrumi, melo e pero

MECCANISMO D'AZIONE: IRAC UN

ENVIROMITE FL - Registrazione del Ministero della Salute N. del

Composizione:	
Bifenazate puro	**g. 43,55 (=480 g/L)**
Coformulanti* q.b.a	**g. 100**

*contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Partita n.

Contenuto: 5-10-50-100-150-200-250-500 ml 1L-2L-5L-10L-25L

MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS ITALY Srl

Sede legale: Via Vigevano n. 61 – 28069 San Martino di Trecate (NO) – Tel. 0321 789610

Sede operativa: Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 Latina Scalo (LT) - Tel. 0773 615 210

DISTRIBUITO DA:

Agriphar Italia S.r.l. via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) Tel. 051.6836207

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:

CJB Industries, Inc. - 2114 Cypress Street, Valdosta - GA 31603-1362 USA

Bold Formulators, LLC - 364 Fitzgerald Highway no.129 - Ocilla, GA 31774 (USA)

Chemtura Manufacturing Netherlands B.V. - Ankerweg 18 - 1041 AT Amsterdam (Paesi Bassi)

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.

REAZIONE: P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per l'irrorazione manuale del prodotto su fragola, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca, melo e pero utilizzare guanti, tuta standard e stivali; per le applicazioni in serra utilizzare anche un facciale filtrante FFP2. Nelle applicazioni su agrumi utilizzare guanti, tuta standard, stivali, casco con visiera e facciale filtrante FFP2. Per proteggere gli organismi acquatici, nelle applicazioni su agrumi e pomacee rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 15 metri. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

ENVIROMITE FL è un acaricida selettivo per il controllo degli acari che attaccano le colture protette ed in pieno campo di fragola e di ortaggi a frutto e di agrumi (arancio, mandarino, limone, clementino, limetta, bergamotto, cedro, pompelmo, pomelo, tangerino, chinotto, arancio amaro e mapo) melo e pero. Usato secondo le indicazioni e applicato sul fogliame, **ENVIROMITE FL** è caratterizzato da una azione pronta, per contatto, e da una prolungata efficacia residua.

ENVIROMITE FL controlla tutte le fasi mobili degli acari e addizionalmente possiede una certa attività ovicida verso il ragnetto rosso bimaculato (*Tetranychus urticae*).

Colture, dosi e modalità d'impiego

FRAGOLA (in pieno campo ed in serra): contro Ragnetto rosso bimaculato (*Tetranychus urticae*), Ragnetto rosso del garofano (*Tetranychus cinnabarinus*) intervenire al primo apparire dei parassiti alla dose:

- in serra: 20–25 ml/hl utilizzando volumi d'acqua di 1000-1200 L/ha (corrispondenti a 200-300 ml di prodotto/ha e 96-144 g di sostanza attiva/ha);
- in campo: 20–25 ml/hl utilizzando volumi d'acqua di 1000 L/ha (corrispondenti a 200-250 ml di prodotto/ha e 96-120 g di sostanza attiva/ha).

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, ZUCCHINO, MELONE, COCOMERO e ZUCCA (in pieno campo ed in serra): contro Ragnetto rosso bimaculato (*Tetranychus urticae*), Ragnetto rosso del garofano (*Tetranychus cinnabarinus*) intervenire al primo apparire dei parassiti alla dose:

- in serra: 20–25 ml/hl utilizzando volumi d'acqua di 1000-1500 L/ha (corrispondenti a 200-375 ml di prodotto/ha e 96-180 g di sostanza attiva/ha);
- in campo: 20–25 ml/hl utilizzando volumi d'acqua di 1000-1500 L/ha (corrispondenti a 200-375 ml di prodotto/ha e 96-180 g di sostanza attiva/ha).

Su orticole e fragola con alta densità di fogliame, dove gli acari sono difficili da raggiungere, e/o in presenza di gravi infestazioni può essere necessario ripetere il trattamento dopo 7 giorni. Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.

AGRUMI (arancio, mandarino, limone, clementino, limetta, bergamotto, cedro, pompelmo, pomelo, tangerino, chinotto, arancio amaro e mapo): contro Ragnetto rosso degli agrumi (*Panonychus citri*), Ragnetto rosso bimaculato (*Tetranychus urticae*), Ragnetto rosso del garofano (*Tetranychus cinnabarinus*) intervenire al primo apparire dei parassiti alla dose di 50 - 60 ml/hl distribuiti con 1000 – 3000 L di acqua per ettaro (corrispondenti a 0,5 – 1,5 L di prodotto/ha e 240-720 g di sostanza attiva/ha) secondo lo sviluppo della chioma. Effettuare 1 applicazione per anno.

MELO E PERO: contro Ragnetto rosso dei fruttiferi (*Panonychus ulmi*) intervenire al primo apparire dei parassiti alla dose di 50-67 ml/hl distribuiti con 1500 L di acqua per ettaro (0,75 - 1 L di prodotto/ha e 360-480 g di sostanza attiva/ha). Effettuare 1 applicazione per anno.

N.B. Effettuare il trattamento con cura, bagnando con la soluzione di irrorazione tutto il fogliame. Evitare applicazioni a basso volume. Nel caso si impieghino volumi di acqua diversi da quelli sopraindicati adeguare le dosi per ettolitro in modo tale da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto, senza superare i quantitativi massimi per ettaro indicati per ciascuna coltura.

Preparazione della miscela

Riempire il serbatoio dell'irroratrice con il 50% di acqua. Aggiungere la quantità di prodotto prevista mantenendo la massa in costante agitazione. Completare il riempimento con acqua fino al volume desiderato. La miscela così ottenuta va applicata in giornata.

Compatibilità

Si raccomanda di eseguire piccoli saggi preliminari prima di operare su larga scala al fine di verificare la compatibilità e la selettività della miscela.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Strategie per evitare fenomeni di resistenza

ENVIROMITE FL, quando usato secondo le presenti raccomandazioni, combina un'alta attività sugli acari dannosi con la selettività verso gli insetti ed acari predatori. In aggiunta, l'unicità della famiglia chimica di **ENVIROMITE FL** gli conferisce la capacità di controllare acari che hanno sviluppato resistenza verso altri prodotti.

Per ridurre la pressione selettiva che potrebbe portare allo sviluppo di resistenza, **ENVIROMITE FL** dovrebbe essere usato con moderazione secondo le seguenti strategie:

- **Su fragola ed ortaggi a frutto effettuare generalmente un solo trattamento per anno. Solo in caso di vegetazione molto densa e/o in presenza di gravi infestazioni effettuare una seconda applicazione ravvicinata a distanza di 7 giorni. Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.**
- Su agrumi, melo e pero effettuare solo un intervento per anno.
- Monitorare regolarmente le coltivazioni ed applicare **ENVIROMITE FL** al primo manifestarsi dell'infestazione. Non attendere lo sviluppo di ampie popolazioni.
- Impiegare sempre **ENVIROMITE FL** alle dosi raccomandate in etichetta.

Non può essere esclusa la possibilità che alcuni acari possano sviluppare resistenza al prodotto. Se l'utilizzatore nota una ridotta efficacia del prodotto, intervenire con mezzi di controllo alternativi.

Fitotossicità

ENVIROMITE FL è stato testato su una ampia gamma di varietà all'interno delle specie esistenti senza riscontrare alcun effetto fitotossico. Poiché non tutte le cultivar sono state provate, soprattutto per quanto riguarda l'impiego di **ENVIROMITE FL** in miscela estemporanea e l'impiego alternato ad altri preparati, si consiglia di verificare su piccola scala l'assenza di effetti fitotossici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI FRAGOLA, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, ZUCCHINO, MELONE, COCOMERO E ZUCCA; 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI AGRUMI, MELO E PERO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGITARE IL CONTENITORE PRIMA DELL'USO

CONSERVARE IN LUOGO FRESCO MA AL RIPARO DEL GELO

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 LUG. 2015

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

ENVIROMITE FL

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Acaricida per impiego in pieno campo ed in serra su fragola, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca e su agrumi, melo e pero

MECCANISMO D'AZIONE: IRAC UN

ENVIROMITE FL - Registrazione del Ministero della Salute N. del

Composizione:	
Bifenazate puro	**g. 43,55 (=480 g/L)**
Coformulanti* q.b.a	**g. 100**

*contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

Partita n.

Contenuto:
5-10-50-100 ml

ATTENZIONE

MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS ITALY Srl

Sede legale: Via Vigevano n. 61 – 28069 San Martino di Trecate (NO) Tel. 0321 789610
Sede operativa: Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 Latina Scalo (LT) Tel. 0773 615 210

distribuito da: **Agriphar Italia S.r.l.**
via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) Tel. 051.6836207

Stabilimenti di produzione:
CJB Industries, Inc. - 2114 Cypress Street, Valdosta - GA 31603-1362 USA
Bold Formulators, LLC - 364 Fitzgerald Highway no.129 - Ocilla, GA 31774 (USA)
Chemtura Manufacturing Netherlands B.V. - Ankerweg 18 - 1041 AT Amsterdam (Paesi Bassi)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P261 Evitare di respirare gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.
REAZIONE: P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 LUG. 2015

15A08114

DECRETO 14 ottobre 2015.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Aquavis» in comune di Borgofranco d'Ivrea, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 29 aprile 2015, integrata con nota del 19 maggio 2015, con la quale la Società Terme Argento s.r.l. con sede in Borgofranco d'Ivrea (Torino), Via Marconi 77, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Aquavis» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca «Biò 2» sito nel territorio del Comune di Borgofranco d'Ivrea (Torino) da utilizzare per le cure idropiniche e per l'imbottigliamento e la vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il parere favorevole espresso dalla III Sezione del Consiglio superiore di Sanità nella seduta del 14 settembre 2015 in merito alla richiesta di riconoscimento dell'acqua sopra citata per l'imbottigliamento e la vendita;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Aquavis» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca «Biò 2» sito nel territorio del comune di Borgofranco d'Ivrea (Torino).

2) Ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Aquavis» può essere riportata la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 14 ottobre 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A08129

DECRETO 14 ottobre 2015.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Maja» in comune di Sulmona, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 11 marzo 2015, integrata con note del 7 e del 20 maggio 2015, con la quale la Società Medibev S.p.A. con sede in Milano, Via A. Albricci 3, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Maja» che sgorga dalla sorgente Fonte Maja nell'ambito del permesso di ricerca sito nel territorio del comune di Sulmona (L'Aquila) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota pervenuta il 19 agosto 2015;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di Sanità espressi nelle sedute del 9 giugno 2015 e del 14 settembre 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Maja» che sgorga dalla sorgente Fonte Maja nell'ambito del permesso di ricerca sito nel territorio del comune di Sulmona (L'Aquila).

2) Ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Maja» può essere riportata la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 14 ottobre 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A08130

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 settembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Astrolabio società cooperativa», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa "L'Astrolabio Società Cooperativa", sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, riferita al 31 dicembre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di € 44.128,00 si riscontra una massa debitoria di E 101.256,00 ed un patrimonio netto negativo di € 57.128,00.

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Astrolabio società cooperativa», con sede in Padova (PD), (codice fiscale 01142100286) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 254-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Mazzai, nato a Negrar (VR) il 10 giugno 1980, (codice fiscale MZZNDR80H10F861P) e domiciliato a Verona in via Santa Teresa 51/H.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 settembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A08111

DECRETO 28 settembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Icem Servizi», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società cooperativa «Società cooperativa ICEM Servizi», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito al 31 dicembre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di € 620.419,00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 859.717,00 ed un patrimonio netto negativo di € 191.884,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa ICEM servizi», con sede in Venezia (VE), (codice fiscale 00182820274) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Franco Morandin, nato a Treviso il 28 gennaio 1955, (codice fiscale MRNFNC55A28L407D) e domiciliato a Mestre (VE), in via Bembo 2/4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 settembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A08112

DECRETO 29 settembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nord Transport Multiservice società cooperativa a r. l. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Nord Transport Multiservice Società cooperativa a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 72.746,00 si riscontra una massa debitoria di € 298.032,00 ed un patrimonio netto negativo di € -247.535,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nord Transport Multiservice Società cooperativa a r.l. In liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 13333520156) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Pasquale Lonero (codice fiscale LNRPQL56M22A662X), nato il 22 agosto 1956 e domiciliato in Milano, via L. Manara n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08110

DECRETO 29 settembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.A.LA. ITALIA a r.l. Società cooperativa aggregazione lavoratori Italia», in Pandino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "CO.A.LA. Italia a r.l. Società cooperativa aggregazione lavoratori Italia";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 7.985,00, si riscontra una massa debitoria di € 62.850,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 54.865,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "CO.A.LA. Italia a r.l. Società cooperativa aggregazione lavoratori Italia", con sede in Pandino (CR) (codice fiscale 01474800198) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Ciaccio (codice fiscale CCCRRT52T26G273X), nato a Palermo il 26 dicembre 1952 e domiciliato in Milano, via Passione n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08125

DECRETO 1° ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logistica Novarese Società cooperativa», in Galliate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* c.c. per la cooperativa "Logistica Novarese Società cooperativa";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.243.887,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.456.805,00 ed un patrimonio netto negativo di € 1.215.503,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “Logistica Novarese Società Cooperativa”, con sede in Galliate (NO) (codice fiscale 02333090039) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Cavalitto (codice fiscale CVLGRG60E12L219O), nato a Torino il 12 maggio 1960 ed ivi domiciliato in Piazza San Carlo n. 206.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08126

DECRETO 1° ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lavoro Oggi Società cooperativa», in Cassano D’Adda e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa “Lavoro oggi Società cooperativa”;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 325.570,00, si riscontra una massa debitoria di € 868.907,00 ed un patrimonio netto negativo di € -572.994,00;

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l’art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “Lavoro oggi Società cooperativa”, con sede in Cassano D’Adda (MI) (codice fiscale 06314590966) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il prof. Antonio Salvi (codice fiscale SLVNTN69M09F839C), nato a Napoli il 9 agosto 1969 e domiciliato in Milano, Corso Italia n. 40.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08127

DECRETO 1° ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Family Società cooperativa S.r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa «La Family Società cooperativa S.r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostan-

ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 62.266,00, si riscontra una massa debitoria di € 94.705,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 54.326,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Family Società cooperativa S.r.l.», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 06661450962) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il prof. Antonio Salvi (codice fiscale SLVNTN69M09F839C), nato a Napoli il 9 agosto 1969 e domiciliato in Milano, Corso Italia n. 40.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08128

DECRETO 6 ottobre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa I.C.M.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa I.C.M.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 76.469,00, si riscontra una massa debitoria di € 278.274,00 ed un patrimonio netto negativo di € 201.805,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa I.C.M.», con sede in Torino (codice fiscale 10424920014) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Tappari, nato a Chivasso (TO) il 10 luglio 1963 (codice fiscale TPPDNL63L10C665W), e domiciliato in Santhià (VC), via Gramsci, n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 ottobre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A08113

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015.

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2015-2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 87/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che:

pone a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dei commi 11 e 12 del medesimo articolo, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato, entro 30 giorni dall'approvazione, i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

prevede che lo schema di programma triennale e í suoi aggiornamenti annuali siano resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", e in particolare l'art. 13, il quale prevede che:

in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni anno venga redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio;

che gli schemi di programma e di aggiornamento siano redatti entro il 30 settembre di ogni anno e adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché una delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, recante «procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi»;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità di precedenti Programmi triennali dell'allora Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei Programmi stessi e vista, in particolare, la delibera 19 luglio 2013, n. 42 (*G.U.* n. 214/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità sul Programma triennale 2013-2015 del predetto Dipartimento;

Vista la nota 29 aprile 2015, n. 16397, con la quale il Capo di Gabinetto dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'ordine del Ministro, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 128, comma 12, del citato decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale relativo al triennio 2015-2017;

preso atto:

che il Programma triennale 2015-2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale concerne i lavori da realizzare nelle sedi centrali e periferiche del Dipartimento stesso, rappresentate dagli Uffici della Motorizzazione Civile (U.M.C.), dai Centri Prova Autoveicoli (C.P.A.) e dagli Uffici Speciali Trasporti Impianti Fissi (U.S.T.I.F.);

che il Programma, approvato con decreto dirigenziale 16 marzo 2015, n, 105, è corredato dalla relazione che illustra sia l'attuazione della precedente programmazione 2014-2016 sia l'impostazione della programmazione per triennio 2015-2017;

che, in particolare, tale relazione evidenzia che:

in merito alla programmazione del triennio 2014-2016, comprensiva esclusivamente d'interventi di manutenzione straordinaria, per tutte le opere previste per l'anno 2014 è stato autorizzato l'esperimento delle procedure di gara ed è stata verificata l'aggiudicazione dei relativi

lavori, sì da escluderne la ripresentazione nell'attuale programmazione;

che per gli interventi che la precedente programmazione aveva previsto per gli anni 2015 e 2016 sono state verificate le relative priorità, sì da valutarne la riproposizione nell'attuale Programma 2015-2017;

che nel citato Programma 2015-2017 sono state fortemente ridotte le opere da realizzare nell'anno 2015 in quanto un'intervenuta sentenza definitiva ha comportato la necessità di utilizzare quota parte delle risorse che si prevedeva di destinare alle predette opere;

che l'attuale Programma include 16 interventi per un costo totale di 3,388 milioni di euro, imputato sugli stanziamenti del capitolo 7100 («Spese per la progettazione e la realizzazione d'impianti») del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che, come in precedenti Programmi, il sopra richiamato Dipartimento ha potuto prevedere solo interventi di manutenzione straordinaria, destinati ad assicurare la funzionalità degli impianti esistenti, con particolare riguardo alla conservazione del patrimonio e all'adeguamento dello stesso alle normative vigenti, secondo priorità d'inserimento derivanti dalla tipologia e dall'urgenza dei lavori da effettuare e dai riflessi dei lavori stessi sulla funzionalità degli uffici;

che per la realizzazione del Programma in esame sono disponibili 0,619 milioni di euro nell'anno 2015 e sono previsti 1,616 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,154 milioni di euro per l'anno 2017;

che il 19,66 per cento delle risorse è destinato a interventi da realizzare al Nord, il 54,16 per cento a interventi da realizzare al Centro e il 26,18 per cento a interventi da realizzare al Sud;

che l'elenco annuale 2015 comprende 3 interventi del costo complessivo, nel predetto anno, di 0,619 milioni dì euro;

che i lavori relativi a tali ultimi interventi saranno avviati nel quarto trimestre 2015 e termineranno fra il secondo e il terzo trimestre 2016;

che, come i precedenti, anche l'attuale Programma non prevede finanziamenti privati, considerato che gli interventi riguardano esclusivamente strutture destinate alle operazioni tecniche e amministrative che costituiscono l'attività istituzionale del Dipartimento;

Considerato che la citata normativa prevede termini, ancorché ordinatori, in base ai quali lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali dovrebbero essere redatti entro il 30 settembre di ogni anno, adottati dall'organo competente entro il successivo 15 ottobre, resi pubblici mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi, approvati dalle amministrazioni con apposita delibera e infine trasmessi a questo Comitato entro 30 giorni dall'approvazione;

Considerato che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che la citata delibera n. 42/2013 ha invitato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a trasmettere, in occasione della presentazione del successivo Programma triennale, una relazione sullo stato di attuazione del Programma oggetto di parere, che illustrasse le eventuali criticità del Programma stesso ed esponesse le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento per il triennio successivo, indicando, tra l'altro, i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi;

Ritenuto di includere, tra gli obblighi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, quello di assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 144/1999;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dei vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62):

Vista la nota 6 agosto 2015, n. 3561, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Esprime

parere di compatibilità del Programma triennale 2015-2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il Programma stesso troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Delibera:

1. Il Programma triennale 2015-2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale dovrà essere attuato nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

2. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999.

3. I CUP assegnati agli interventi di competenza del Dipartimento sopra citato, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante gli interventi stessi.

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a trasmettere tempestivamente a questo Comitato l'aggiornamento del Programma per il triennio 2016-2018, corredato dalla consueta relazione che illustri lo stato di attuazione del Programma di cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi ed evidenziando, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma approvato con fa presente delibera.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

15A08089

DELIBERA 6 agosto 2015.

Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2015-2017 degli enti Parco nazionali dell'Arcipelago toscano, dell'Asinara e delle Dolomiti bellunesi. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 88/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che:

pone a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dei commi 11 e 12 del medesimo articolo, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato, entro 30 giorni dall'approvazione, i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

prevede che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali siano resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", e in particolare l'art. 13, il quale prevede che:

in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni anno venga redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio;

che lo schema di programma e di aggiornamento siano redatti entro il 30 settembre di ogni anno e adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno;

Visto il decreto 21 luglio 1989, emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto, per quanto riguarda i profili attinenti la tutela dell'ambiente naturale marino, con il Ministro della marina mercantile, recante la perimetrazione provvisoria e le misure provvisorie di salvaguardia del «Parco nazionale dell'Arcipelago toscano»;

Visto il decreto 20 aprile 1990, con il quale il Ministro dell'ambiente ha istituito il «Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi», individuandone la perimetrazione provvisoria;

Visto il decreto 29 agosto 1990, emanato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile, recante modificazioni al succitato decreto 21 luglio 1989;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e s.m.i., intitolata «Legge quadro sulle aree protette» che, all'art. 9, attribuisce al Ministero dell'ambiente la vigilanza sugli Enti parco e prevede che ai Presidenti di detti Enti competa la rappresentanza legale degli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993, con il quale è stato istituito l'«Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi» ed è stata definitivamente individuata la perimetrazione del parco stesso, poi modificata con il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, concernente, l'istituzione dell'«Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano» e la perimetrazione definitiva dello stesso parco;

Visti i decreti 28 novembre 1997 e 1° febbraio 1999, del Ministro dell'ambiente, relativi alla perimetrazione provvisoria e alle misure provvisorie di salvaguardia del "Parco nazionale dell'Asinara";

Visto il decreto 13 agosto 2002, emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è stata istituita l'area marina protetta denominata «Isola dell'Asinara»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002, con il quale sono stati istituiti il "Parco nazionale dell'Asinara" e il relativo Ente parco e con il quale il territorio del parco stesso è stato delimitato in via definitiva;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio

2003 ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché una delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005 e 11 novembre 2011, recanti le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità dei programmi triennali di Enti parco nazionali con i documenti programmatori vigenti alla data di riferimento dei Programmi stessi e vista, in particolare, la delibera 28 gennaio 2015, n. 18 (*G.U.* n. 108/2015), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità del Programma triennale 2014-2016 degli Enti parco nazionali dell'Arcipelago toscano e dei Monti Sibillini;

Viste le note 22 dicembre 2014, n. 8659, 19 gennaio 2015, n. 148, e 1° aprile 2015, n. 1045, con le quali i Presidenti degli Enti parco nazionali dell'Arcipelago toscano, delle Dolomiti bellunesi e dell'Asinara hanno trasmesso i Programmi dei lavori pubblici 2015-2017 di rispettiva competenza;

Preso atto che:

1. per quanto concerne il Programma dei lavori pubblici dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano:

che il Programma triennale 2015-2017 è stato approvato con provvedimento d'urgenza del Presidente dell'Ente parco 17 dicembre 2014, n. 44, non essendo all'epoca insediato il Consiglio direttivo dell'Ente, cui ordinariamente compete l'approvazione del Programma stesso;

che il suddetto Programma, corredato della relativa relazione tecnica, prevede la realizzazione di 20 interventi che, secondo le tipologie di opere di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, sono costituiti da 2 interventi di recupero, 5 di ristrutturazione, 2 di restauro, 8 di manutenzione straordinaria e 3 interventi ascrivibili alla tipologia "altro";

che il costo complessivo dei predetti interventi ammonta a 4,086 milioni di euro ed è imputato per 1,176 milioni di euro a valere su "entrate aventi destinazione vincolata per legge" (pari al 28,77 per cento del valore del Programma) e per 2,910 milioni di euro a valere su "stanziamenti di bilancio" dell'Ente (pari al 71,23 per cento del valore del Programma);

che, in particolare, il suddetto costo complessivo. dì 4,086 milioni di euro è finanziato per 3,439 milioni di euro a carico delle risorse relative all'anno 2015, per 0,329 milioni di euro a carico delle risorse previste per l'anno 2016 e per 0,317 milioni di euro a carico delle risorse previste per l'anno 2017;

che l'elenco annuale 2015 comprende tutti i citati 20 interventi, per un costo, relativo allo stesso anno 2015, di 3,439 milioni di euro;

che, salvo per un intervento, il cui avvio è stato previsto per il quarto trimestre 2015, l'avvio della realizzazione dei rimanenti 19 interventi è indicato nel primo trimestre dell'anno 2015;

che la fine dei lavori per 11 interventi è prevista in diversi trimestri dell'anno 2015, per 4 interventi nel quarto trimestre 2016 e per 5 interventi nel quarto trimestre 2016;

che il Programma non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati:

2. per quanto concerne il Programma dei lavori pubblici dell'Ente parco nazionale dell'Asinara:

che il Programma triennale 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio direttiva dell'Ente 20 marzo 2015, n. 11, prevede la realizzazione di 2 interventi, che, secondo le tipologie di opere di cui al decreto 9 giugno 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono costituiti da un intervento di recupero e uno di ristrutturazione;

che il costo complessivo dei predetti interventi ammonta a 1,519 milioni di euro ed è integralmente imputato sugli "stanziamenti di bilancio" dell'Ente;

che, in particolare, 1,419 milioni di euro sono previsti a carico dell'anno 2015 e 0,1 milioni di euro sono previsti per l'anno 2016;

che l'elenco annuale 2015 comprende entrambi gli interventi, già avviati nel secondo trimestre 2012 e nel primo trimestre 2013 e la cui conclusione è prevista nel quarto trimestre dell'anno 2015;

che il Programma, corredato dalla relazione sullo stato di attuazione dei suddetti 2 interventi, non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

3. per quanto concerne il Programma dei lavori pubblici dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi:

che il Programma triennale 2015-2017 è stato approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente con deliberazione 19 dicembre 2014, n. 29;

che il Programma è corredato della relazione sullo stato di attuazione del precedente programma 2014-2016, nella quale è stato dato conto dell'iniziale assenza d'interventi da inserire nella programmazione triennale, del successivo aggiornamento della programmazione stessa e dello stato di attuazione degli interventi conseguentemente avviati:

che il suddetto Programma prevede la realizzazione di 4 interventi che, secondo le tipologie di opere dì cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, sono costituiti da 2 opere per la realizzazione di nuove costruzioni e 2 opere di manutenzione;

che il costo complessivo dei predetti interventi ammonta a 0,569 milioni di euro ed è imputato esclusivamente sugli "stanziamenti di bilancio" dell'Ente;

che, in particolare, il suddetto costo complessivo di 0,569 milioni di euro è finanziato per 0,479 milioni di euro a carico delle risorse relative all'anno 2015 e per 0,090 milioni di euro a carico delle risorse previste per l'anno 2016;

che il programma non prevede disponibilità per l'anno 2017;

che l'elenco annuale 2015 comprende tutti i citati 4 interventi, per un costo, relativo allo stesso anno 2015, di 0,479 milioni di euro;

che per 3 interventi l'avvio della realizzazione è stato previsto entro il primo semestre dell'anno 2015, mentre per il rimanente intervento è stato previsto nel quarto trimestre 2015;

che la fine dei lavori è prevista per un intervento nel secondo trimestre dell'anno 2015, per 2 interventi nel quarto trimestre 2015 e per l'ultimo intervento nel quarto trimestre 2016;

che il Programma non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

Considerato che la citata normativa prevede termini, ancorché ordinatori, in base ai quali lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali dovrebbero essere redatti entro il 30 settembre di ogni anno, adottati dall'organo competente entro il successivo 15 ottobre, resi pubblici mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi, approvati dalle amministrazioni con apposita delibera e infine trasmessi a questo Comitato entro 30 giorni dall'approvazione;

Considerato che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che la suddetta delibera n. 18/2015 ha tra l'altro invitato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, una tabella che riporti, con la relativa distribuzione territoriale e per tipologia, gli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali di tutti gli Enti parco nazionali per il triennio di riferimento e i relativi importi e fonti finanziarie, ai fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento;

Ritenuto di includere, tra gli obblighi degli Enti parco, quello di assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 144/1999;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 6 agosto 2015, n. 3561, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta dei Presidenti degli Enti parco nazionali dell'Arcipelago toscano, dell'Asinara e delle Dolomiti bellunesi;

Acquisita in seduta l'intesa dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Esprime

parere di compatibilità del Programmi triennali 2015-2017 degli Enti parco nazionali dell'Arcipelago toscano, dell'Asinara e delle Dolomiti bellunesi con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che ì Programmi stessi troveranno attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Delibera:

1. I Programmi triennali 2015-2017 degli Enti parco nazionali dell'Arcipelago toscano, dell'Asinara e delle Dolomiti bellunesi dovranno essere attuati nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

2. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, gli Enti parco nazionali dovranno assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999.

3. I CUP assegnati agli interventi di competenza degli Enti parco nazionali, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante gli interventi stessi.

Invita:

1. gli Enti parco nazionali dell'Arcipelago toscano, dell'Asinara e delle Dolomiti bellunesi, in occasione della trasmissione, a firma dei rispettivi rappresentanti legali, dei prossimi Programmi triennali, integrati dalle relative delibere di approvazione adottate dal Consiglio direttivo, a:

elaborare i predetti Programmi sulla base delle procedure e degli schemi tipo di cui al decreto dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, recante "procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi";

corredare gli stessi Programmi di una relazione sullo stato di attuazione del Programma precedente, segnalan-

do gli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni e le cause di detti scostamenti;

esplicitare, nella succitata relazione, i motivi di eventuali scelte programmatorie relative al primo biennio diverse da quelle riportate nel Programma precedente e i motivi delle scelte programmatorie per il terzo anno;

2. gli altri Enti parco nazionali a trasmettere a questo Comitato, entro la prescritta scadenza, i propri programmi triennali e i relativi elenchi annuali, con le modalità di cui al precedente punto 1.

3. il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a promuovere tutte le iniziative intese ad assicurare, da parte dei suddetti Enti parco nazionali, il rispetto dell'adempimento previsto dal più volte richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006;

a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, entro il 30 aprile di ogni anno, una tabella che riporti, con la relativa distribuzione territoriale e per tipologia, gli interventi inseriti nei complesso dei piani triennali di tutti gli Enti parco nazionali per il triennio di riferimento e i relativi importi e fonti finanziarie, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

15A08090

DELIBERA 6 agosto 2015.

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2015-2017 delle Università degli studi di Genova e di Bergamo. Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 89/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che:

pone a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dei commi 11 e 12 del medesimo articolo, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato, entro 30 giorni dall'approvazione, i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

prevede che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali siano resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e in particolare l'art. 13, il quale prevede che:

in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni anno venga redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio;

che lo schema di programma e di aggiornamento siano redatti entro il 30 settembre di ogni anno e adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che:

all'art. 6 stabilisce, tra l'altro, che le università sono dotate di personalità giuridica, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria. e contabile e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti;

all'art. 7 precisa che le entrate delle università sono costituite da trasferimenti dello Stato, da contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni;

all'art. 16 stabilisce che gli statuti delle università sono emanati con decreto del Rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché una delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005 e 11 novembre 2011, recanti le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubbli-

cazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, emanato con decreto rettorale 7 dicembre 2011 (*G.U.* n. 290/2011) e modificato con decreto rettorale 23 maggio 2012 (*G.U.* n. 135/2012), che, all'art. 11, individua nel Rettore il legale rappresentante della predetta Università;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bergamo, emanato con decreto rettorale 16 febbraio 2012 (*G.U.* n. 55/2012), che, all'art. 16, individua nel Rettore il legale rappresentante della predetta Università;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità dei programmi triennali di altre Università degli studi con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei Programmi stessi, e vista, in particolare, la delibera 28 gennaio 2015, n. 16 (*G.U.* n. 136/2015), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilità dei Programmi triennali 2014-2016 delle Università degli studi di Genova e di Bergamo;

Vista la nota 23 dicembre 2014, n. 28930, con la quale il Rettore dell'Università degli studi di Genova ha trasmesso il Programma dei lavori pubblici relativo al triennio 2015-2017, ai sensi del citato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la nota 23 dicembre 2014, n. 39642/IX/5, con la quale il Rettore dell'Università degli studi di Bergamo ha trasmesso il Programma triennale dei !avori 2015-2017, ai sensi del citato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006;

Preso atto:

1. per quanto concerne il Programma dei lavori pubblici dell'Università degli studi di Genova:

che il Programma, approvato dal consiglio d'amministrazione dell'Università il 17 dicembre 2014, comprende, secondo le tipologie di lavori individuate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, 1 intervento di demolizione, 6 interventi di manutenzione ordinaria e 9 interventi di manutenzione straordinaria;

che il costo dei suddetti 16 interventi ammonta a complessivi 5,991 milioni di euro ed è imputato per 3,271 milioni di euro sulle disponibilità relative all'anno 2015, per 1,134 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2016 e per 1,586 milioni di euro sulle disponibilità previste per l'anno 2017;

che, in particolare, il finanziamento del Programma è imputato per 2,737 milioni di euro su "entrate aventi destinazione vincolata per legge" (corrispondenti al 45,69 per cento delle risorse complessive) e per 3,254 milioni di euro su "stanziamenti di bilancio" dell'Ateneo (corrispondenti al 54,31 per cento delle risorse complessive);

che il Programma in esame non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

che nell'elenco annuale 2015 sono inclusi 8 degli interventi sopra citati, per un costo complessivo, relativo allo stesso anno 2015, di 3,271 milioni di euro;

che per i suddetti 8 interventi l'avvio dei lavori è concentrato, in massima parte, nel primo e nel quarto trimestre dell'anno 2015 e che la relativa conclusione è indicata tra il secondo trimestre dell'anno 2015 e il primo trimestre dell'anno 2016;

2. per quanto concerne il Programma dei lavori pubblici dell'Università degli studi di Bergamo:

che il Programma, approvato dal consiglio d'amministrazione dell'Università il 16 dicembre 2014, comprende, secondo le tipologie di lavori individuate dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, un intervento di realizzazione di una nuova costruzione e un intervento di ristrutturazione;

che il costo dei suddetti 2 interventi ammonta a complessivi 14,083 milioni di euro, imputati integralmente sulle disponibilità relative all'anno 2015;

che nessuna disponibilità è prevista per gli anni 2016 e 2017;

che, in particolare, il finanziamento del Programma è imputato per 6,555 milioni di euro su "entrate aventi destinazione vincolata per legge" (corrispondenti al 46,54 per cento delle risorse) e per 7,528 milioni di euro su "stanziamenti di bilancio dell'Ateneo" (corrispondenti ai 53,46 per cento delle risorse);

che il Programma in esame non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

che nell'elenco annuale 2015 sono inclusi entrambi gli interventi sopra citati, per un costo complessivo, relativo allo stesso anno 2015, di 14,083 milioni di euro;

che per i citati interventi l'avvio dei lavori è indicato nel primo e nei secondo trimestre dell'anno 2015 e che la relativa conclusione è indicata, per entrambi gli interventi, nel quarto trimestre 2015;

Considerato che la citata normativa prevede termini, ancorché ordinatori, in base ai quali lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali dovrebbero essere redatti entro il 30 settembre di ogni anno, adottati dall'organo competente entro il successivo 15 ottobre, resi pubblici mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi, approvati dalle amministrazioni con apposita delibera e infine trasmessi a questo Comitato entro 30 giorni dall'approvazione;

Considerato che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli

eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che la citata delibera n. 16/2015 ha invitato, tra l'altro, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a trasmettere una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia degli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali di tutte le Università degli studi per il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento;

Ritenuto di includere, tra gli obblighi delle Università degli studi, quello di assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 144/1999;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 6 agosto 2015, n. 3561, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta dei Rettori delle Università degli studi di Genova e di Bergamo;

Acquisita in seduta l'intesa dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Esprime

parere di compatibilità dei Programmi triennali 2015-2017 delle Università degli studi di Genova e di Bergamo con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che i Programmi stessi troveranno attuazione nei limiti delle effettive disponibilità.

Delibera:

1. I Programmi triennali 2015-2017 delle Università degli studi di Genova e di Bergamo dovranno essere attuati nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

2. Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, le Università degli studi dovranno assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti e modalità, con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999.

3. I GUP assegnati agli interventi di competenza delle Università degli studi, ai sensi della delibera n. 24/2004, devono essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante gli interventi stessi.

Invita:

1. Le Università degli studi di Genova e di Bergamo a trasmettere, entro la prescritta scadenza, a firma dei propri rappresentanti legali, i relativi Programmi triennali, integrati dalle delibere di approvazione adottate dal consiglio d'amministrazione, provvedendo tra l'altro a:

elaborare i predetti Programmi sulla base delle procedure e degli schemi tipo di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, recante "procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi";

corredare gli stessi Programmi di una relazione sullo stato di attuazione del Programma precedente, segnalando gli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni e le cause di detti scostamenti;

esplicitare, nella succitata relazione, i motivi di eventuali scelte programmatorie relative al primo biennio diverse da quelle riportate nel Programma precedente e i motivi delle scelte programmatorie per il terzo anno;

2. Le altre Università degli studi a trasmettere a questo Comitato, entro la prescritta scadenza, i propri programmi triennali e i relativi elenchi annuali, con le modalità di cui al precedente punto 1;

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a promuovere tutte le iniziative intese ad assicurare, da parte delle Università degli studi, il rispetto dell'adempimento previsto dal più volte richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006;

a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia degli interventi inseriti nel complesso dei piani triennali di tutte le Università degli studi per il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

15A08091

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Capecitabina Sandoz».

Estratto determina V&A n. 1975/2015 del 14 ottobre 2015

Procedura EU n. NL/H/2458/001-002/II/017

Medicinale: CAPECITABINA SANDOZ

Tipo II: B.I.z

È autorizzata la seguente variazione:

Aggiornamento del Active Substance Master File dalle versioni AP/v02-00 /2012-03 & Amendment AP/v02-01 /2013-07 e RP/ v00-00/ 2012-03 & Amendment RP/ v00-001/ July 2013 alle seguenti versioni:

Applicant Part AP/v03-00 /2014-04; Restricted Part RP/ v01-00/ 2014-04

Titolare AIC: SANDOZ S.P.A. (Codice fiscale 00795170158)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08021

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Decapeptyl».

Estratto determina V&A n. 1988/2015 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione delle variazioni: C.I.z) e C.I.4) relativamente al medicinale DECAPEPTYL.

Medicinale: DECAPEPTYL

Numero di procedura: DE/H/XXXX/WS/231

Modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto al paragrafo 4.8 e della corrispondente sezione del Foglio Illustrativo, in accordo alla procedura di WS DE/H/PSUR/0038/002 (FAR 26/05/2014) per i prodotti a base di Triptorelina;

modifica del Foglio illustrativo a seguito di Readability Test per le formulazioni da 0,1 mg/ml e da 22,5 mg/ 2 ml

Nelle forme e confezioni sottoelencate:

026999021 - "3,75 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato" 1 flacone polvere + 1 fiala solvente + 1 siringa

026999045 - "0,1 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile" 7 flaconcini di polvere + 7 fiale solvente

026999058 - "11,25 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato" 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente + 1 siringa

026999060 - " 22,5 mg/ 2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato " 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente + siringa e 2 aghi

Titolare AIC: Ipsen S.p.a, (Codice fiscale05619050585)

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08022

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metvix».

Estratto determina V&A/2000 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: B.I.b.1.d; B.I.b.1.f;

Relativamente al medicinale: METVIX

Numero procedura Europea: SE/H/0266/001/II/043/G

Titolare AIC: Galderma Italia S.p.a.

È autorizzata la seguente variazione: Soppressione di un parametro di specifica non significativo del principio attivo: eliminazione del test "identification (IR)" in stabilità.

Modifica al di fuori dei limiti per la specifica del principio attivo "ALA-4" da ≤ 1.3 % a ≤ 1.8 %.

Modifica al di fuori dei limiti per la specifica del principio attivo "Total specified impurities" da ≤ 2.3 % a ≤ 2.9 %.

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08023

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Torasemide Mylan Generics».

Estratto determinaz V&A/1999 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: B.II.d.1.e

Relativamente al medicinale: TORASEMIDE MYLAN GENERICS

Numero Procedura Europea: IT/H/0398/003/II/027

Titolare AIC: Mylan S.p.a.

È autorizzata la seguente variazione: allargamento dei limiti di specifica al rilascio per l'impurezza B (Farmacopea Europea): da 0.3% a 0.5%.

PRESENT	PROPOSED
Impurity B API (according Ph.Eur.) VU-B nmt 0.5 %	Impurity B API (according Ph.Eur.) VU-B nmt 0.5 %
Bulk (release) VU-B nmt 0.3 % impurity total nmt 1.0 %	Bulk (release) VU-B nmt 0.5 % impurity total nmt 1.0 %
Bulk (shelf life) VU-B nmt 0.7 % impurity total nmt 1.5 %	Bulk (shelf life) VU-B nmt 0.7 % impurity total nmt 1.5 %

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08024

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amikacina B. Braun».

Estratto determina V&A/1998 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: B.I.z

Relativamente al medicinale: AMIKACINA B. BRAUN

Numero Procedura Europea: DE/H/1771/001-003/II/005

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del Drug Master File del fabbricante ACS Dobfar S.p.A

da:

Versione ottobre 2007

a:

versione marzo 2013 (versione 3)

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08025

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Binosto».

Estratto determina V&A/1948 del 7 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.2.a); C.I.4

Relativamente al medicinale: BINOSTO

Numero Procedura Europea: UK/H/3515/01/II/05/G

Titolare AIC: Abiogen Pharma S.P.A

È autorizzata la modifica delle sezioni: 4.2,4.3,4.4,4.8 (aggiornamento in linea con i dati post marketing derivanti dell'uso di Binosto negli *USA)* e 6.6 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, dei relativi paragrafi del Foglio illustrativo e delle etichette.

Adeguamento all'originator per l'implementazione del CSP dell'alendronato (UK/H/PSUR/0070/01)

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Relativamente al medicinale Binosto" forme e confezioni:

040246011 - "70 mg compresse effervescenti" 4 compresse in strip CARTA/PE/AL/ZN-IONOMER

040246023 - "70 mg compresse effervescenti" 12 compresse in strip CARTA/PE/AL/ZN-IONOMER

040246035 - "70 mg compresse effervescenti" 24 compresse in strip CARTA/PE/AL/ZN-IONOMER

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08026

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Sandoz GMBH».

Estratto determina V&A/1919 del 6 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: B.II.b.5.a; B.II.d.1.e; B.II.d.2.a; B.II.e.5.d

Relativamente al medicinale: AZITROMICINA SANDOZ GMBH

Numero Procedura Europea: NL/H/0886/001-002/II/028/G

Titolare AIC: Sandoz GMBH

È autorizzata la seguente variazione:

Modifica del peso/volume di riempimento di medicinali multidose (o a dose unica, utilizzo parziale) per uso non parenterale: aumento dell'eccesso di polvere da 3.33% a 12.0% per il flacone da 15 ml e da 3.33% a 7.0% per il flacone da 20 ml.

Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione: modifica dell'IPC "filling mass" da 12.4g a 13.4 g per il flacone da 15ml e da 16.5g a 17.1g per il flacone da 20ml.

Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati: modifica della specifica "filling mass" da 12.09 – 12.71 g a 13.07 – 13.73g per il flacone da 15 ml e da 16.09 – 16.91g a 16.67 – 17.52g per il flacone da 20ml.

Modifiche minori ad una procedura di prova approvata: modifica del metodo utilizzato per il test "suspensibility"; modifica della quantità di acqua da 7.5ml a 8.0 ml per il flacone da 15 ml e da 10.0ml a 10.5ml per il flacone da 20ml.

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08027

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe Sandoz».

Estratto determina V&A/1854 del 28 settembre 2015

Autorizzazione della variazione: B.I.z)

Relativamente al medicinale: EZETIMIBE SANDOZ

Numero Procedura Europea: AT/H/0441/001/II/007

Titolare AIC: Sandoz S.p.a.

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento dell'Active Substance Master File del fabbricante MSN Laboratories Private Limited del principio attivo Ezetimibe.

Da	A
ASMF Applicant´s part, version EB/AP/05/07-12ASMF Restricted part, version EB/RP/03/08-12	ASMF Applicant´s part, version EB/AP/06/01-14ASMF Restricted part, version EB/RP/04/02-14

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

15A08028

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Subitene», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 233/2015 del 7 ottobre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Subitene, confezioni:

034764 011 - 400 mg compresse effervescenti - 10 compresse;

034764 035 - 200 mg compresse effervescenti - 10 compresse;

034764 062 - 200 mg granulato per soluzione orale - 6 bustine;

034764 074 - 200 mg granulato per soluzione orale - 12 bustine;

034764 047 - 400 mg granulato per soluzione orale - 6 bustine;

034764 050 - 400 mg granulato per soluzione orale - 12 bustine;

034764 086 - 200 mg compresse rivestite con film - 6 compresse;

034764 098 - 200 mg compresse rivestite con film - 12 compresse;

034764 100 - 200 mg compresse rivestite con film - 24 compresse.

Titolare AIC: Farmakopea S.p.A.

Procedura: Nazionale,

con scadenza il 04/01/2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08122

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Geniad», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 234/2015 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GENIAD.

Confezione: 034112 033 - 10 ml gocce orali, soluzione (1 ml soluzione/2 microgrammi).

Titolare AIC: S.F. Group S.r.l.

Procedura: Nazionale,

con scadenza il 29 maggio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica

del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08123

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ferens», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 232/2015 del 7 ottobre 2015

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FERENS.

Confezione: 038553 018 - 400 mg compresse effervescenti - 30 compresse.

Titolare AIC: Farmakopea S.p.A.

Procedura: Nazionale,

con scadenza il 4 gennaio 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A08124

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla variazione delle condizioni economiche dei libretti di risparmio postale

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto che a partire dal 2 novembre 2015, il tasso d'interesse riconosciuto sulle somme accantonate a valere sull'offerta supersmart per accantonamenti della durata di 360 giorni - destinata a coloro che aderiscono al Libretto Smart dal 1° luglio 2015 e a coloro che hanno aderito al Libretto Smart dal 1° gennaio 2013 fino al 31 marzo 2015 - è fissato nella misura dello 0,75% annuo lordo.

Le somme che non sono oggetto di accantonamento (somme libere) sono remunerate al tasso base.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali, sul sito internet della CDP S.p.A.: www.cdp.it e sul sito internet: www.risparmiopostale.it

15A08254

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla «Comunità della Chiesa Greca Ortodossa della Madonna degli Angeli di Barletta», in Barletta.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 ottobre 2015, viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Comunità della Chiesa Greca Ortodossa della Madonna degli Angeli di Barletta», con sede in Barletta (Barletta Andria Trani).

15A08132

MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rilexine AIC 100066».

Estratto decreto n. 154 del 28 settembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario "Rilexine AIC 100066" a nome dell'impresa Virbac SA 1ère avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros Francia, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate.

RILEXINE:

"75", scatola da 8 compresse - 100066012;

"300", scatola da 12 compresse - 100066024;

"300", scatola da 24 compresse - 100066036;

"600", scatola da 10 compresse - 100066048;

"75", confezione da 120 compresse - 100066051;

"600", confezione da 40 compresse - 100066063;

"600", confezione da 120 compresse - 100066075;

"300", scatola da 120 compresse - 100066087;

"300", scatola da 420 compresse - 100066099.

Motivo della decadenza: effettiva commercializzazione per tre anni consecutivi.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08050

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Denagard 10% premix AIC 102680».

Estratto decreto n. 153 del 28 settembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario "Denagard 10% premix AIC 102680" a nome dell'impresa Novartis Animal Health spa, con sede in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA), codice fiscale n. 02384400129, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate.

DENAGARD 10% PREMIX:

sacco da 25 kg - 102680016;

sacco da 30 kg - 102680028;

sacco da 10 kg - 102680030;

sacco da 1 kg - 102680042;

sacco da 5 kg - 102680055.

Motivo della decadenza: effettiva commercializzazione per tre anni consecutivi.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08051

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Interceptor classic AIC 102571».

Estratto decreto n. 152 del 28 settembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario "Interceptor classic AIC 102571" a nome dell'impresa Novartis Animal Health spa, con sede in Largo Umberto Boccioni 1 – 21040 Origgio (VA), codice fiscale n. 02384400129, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate.

INTERCEPTOR CLASSIC:

6 compresse da 2,3 mg - 102571015;

6 compresse da 5,75 mg - 102571027;

6 compresse da 11,5 mg - 102571039;

6 compresse da 23 mg - 102571041;

8 compresse da 2,3 mg - 102571054;

8 compresse da 5,75 mg - 102571066;

8 compresse da 11,5 mg - 102571078;

8 compresse da 23 mg - 102571080;

30 compresse da 2,3 mg - 102571092;

30 compresse da 5,75 mg - 102571104;

30 compresse da 11,5 mg - 102571116;

30 compresse da 23 mg - 102571128.

Motivo della decadenza: effettiva commercializzazione per tre anni consecutivi.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08052

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mastrinal asciutta AIC n. 101137».

Estratto decreto n. 151 del 28 settembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario "Mastrinal asciutta AIC n. 101137" a nome dell'impresa Novartis Animal Health spa, con sede in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA), codice fiscale n. 02384400129, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate.

MASTRINAL ASCIUTTA:

20 tubi iniettori da 10 ml sospensione - 101137014;

4 tubi iniettori da 10 ml sospensione - 101137026.

Motivo della decadenza: effettiva commercializzazione per tre anni consecutivi.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08053

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Scioglimento della «Paving Stone società cooperativa», in Fornace e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*);

delibera:

1. di disporre (*omissis*), lo scioglimento d'autorità della Paving Stone Società cooperativa con sede a Fornace (TN), via Strada della Quadrate - Frazione Valle, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5;

2. di nominare il rag. Luciano Maistri con studio in Trento, via Antonio Stoppani n. 5 (codice fiscale PSTNRC78B27L378Q), in qualità di Commissario liquidatore, essendovi rapporti patrimoniali da definire;

3. di dare atto che il compenso e le spese del Commissario liquidatore si intendono a totale carico della procedura e saranno determinate in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza» e ss.mm. e che in caso di incapienza dell'attivo, le spese inerenti la procedura saranno poste parzialmente o totalmente a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'art. 17, comma 6 delle «Direttive per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi», approvate con deliberazione n. 2599 di data 30 ottobre 2009;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione alla cooperativa interessata e al Registro imprese della Camera di commercio di Trento.

15A08140

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-255) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.